



Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo

ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Documento approvato dall'Amministratore Unico in data 10 aprile 2025

INDICE

Definizioni e Riferimenti	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	5
1.2. Le sanzioni previste dal Decreto	8
1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001	9
1.4. Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	10
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA ENPAM RE	12
2.1. Le attività di Enpam Real Estate S.r.l	12
2.2. Motivazioni nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo	13
2.3. Destinatari del Modello organizzativo	13
2.4. Finalità del Modello	13
2.5. Metodologia seguita nella redazione del Modello organizzativo di Enpam Re	14
2.6. Gli elementi costitutivi del Modello di Enpam Re	15
2.7. Adozione e aggiornamento del Modello	17
3. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	18
3.1. Sistema di Governance	18
3.2. Struttura organizzativa interna	18
3.3. Sistema di deleghe e procure	18
3.4. Procedure operative e informatiche	18
3.5. Individuazione del soggetto preposto alla nomina del difensore in caso di conflitto di interessi del rappresentante legale	19
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
4.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	22
4.4. Flussi informativi generali e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	23
4.5. Le segnalazioni (cd. "Whistleblowing") ai sensi del D.Lgs. 24/2023	24
4.6. Reporting dell'OdV nei confronti dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico	26
5. MODELLO E CODICE ETICO	26



5.1.	Finalità, destinatari e struttura del Codice Etico	26
5.2.	I principi etici generali che regolano l'attività della Società	27
5.3.	I principi di condotta che regolano l'attività della Società nei rapporti con i terzi e nei rapporti interni	28
6.	<i>IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ENPAM RE</i>	28
6.1.	Principi generali	28
6.2.	La struttura del Sistema Disciplinare	29
7.	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</i>	31
7.1.	Formazione del personale	31
7.2.	Informativa a soggetti terzi	31
7.3.	Diffusione del Modello	31
ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO		34



Definizioni e Riferimenti

Aree Sensibili: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e norme correlate o successive modifiche e integrazioni;

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti della Società;

D. Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi il personale dipendente di Fondazione E.N.P.A.M. in regime di distacco;

Collaboratori: i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

Fornitori: i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli Outsourcers, non legati alla Società da vincoli societari o di subordinazione, bensì da rapporti contrattuali;

Flussi informativi: dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società periodicamente o "ad evento";

Linee Guida: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate a Giugno 2021);

Modello (o "MOG"): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D. Lgs. n. 231/2001;

Organismo di Vigilanza o OdV: ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/01, l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

P.A.: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di un pubblico servizio".

Protocollo: insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo poste in essere al fine di ridurre il rischio di commissione di reato;

Società: Enpam Real Estate S.r.l. a socio unico.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito "D.lgs. 231/2001" o "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato italiano¹.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti².

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati tassativamente elencati nel Decreto, commessi nel suo interesse o vantaggio, da:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, denominati "apicali";
- b) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti apicali.

L'Ente non è ritenuto responsabile qualora l'autore del reato abbia agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, viene meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dai soggetti apicali, quando lo stesso prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;

¹ In particolare: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² La Società è astrattamente punibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, soltanto qualora sia configurabile, secondo l'ordinamento italiano, uno dei reati indicati nel Decreto stesso, come meglio evidenziato nel documento allegato al presente Modello 231 *"Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01"*.



- l'Organismo di Vigilanza non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

Nel caso di reati commessi da soggetti “sottoposti all’altrui direzione” (art. 5, comma 1, lettera b), l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inaservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte di soggetti posti in posizione apicale. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

L’art. 8 del D.lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell’Ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell’autore del reato che sussiste anche quando a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

È importante sottolineare che la responsabilità dell’Ente può sussistere anche laddove l’autore dell’illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’Ente medesimo.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopracitati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reato³.

Nell’Allegato 1 alla presente Parte Generale, si riporta una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto 231 (aggiornata alla data di approvazione del presente Modello).

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-bis.1	Delitti contro l’industria e il commercio
7	25-ter	Reati societari

³ I reati sono espressamente richiamati dagli artt. 24 e ss del D.lgs. 231/2001 o da leggi speciali. L’elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è soggetto a continue variazioni.



#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
8	25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-undecies	Reati Ambientali
18	25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-terdecies	Razzismo e Xenofobia
20	25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-quinquesdecies	Reati Tributari
22	25-sexiesdecies	Contrabbando
23	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Reati transnazionali



1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui la Società commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, la stessa potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Come stabilito all'art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in:

- Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001)

È sempre comminabile una sanzione pecunaria, quantificata dal giudice secondo un criterio doppio, in funzione:

- del numero di "quote", calcolate in un *range* stabilito dalla norma in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall'Ente;
- dell'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente stesso.

- Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001)

Sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate alla Società sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- la Società ha tratto un profitto di rilevante entità.

- Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.



- **Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001)**

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo “Modello” o “Modello 231”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche “Organismo di Vigilanza” o “OdV” o anche solo “Organismo”);
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

L'art.6, ai successivi commi 3 e 4, introduce due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma soprammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:



- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e, sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

1.4. Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata **Confindustria** che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004, nel 2008, nel 2014 e, da ultimo, nel marzo 2021 (di seguito, anche 'Linee Guida')⁴.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

⁴ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008). Infine con riferimento all'ultimo aggiornamento del 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 Luglio 2014.



In tale contesto, la predisposizione del Modello di Enpam Re S.r.l. (di seguito “Enpam Re” o “Società”) è ispirata all’ultimo aggiornamento relativo alle Linee Guida Confindustria.

Il procedimento indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l’elaborazione del Modello può essere sintetizzato nei seguenti passi operativi:

▪ **Mappatura delle aree aziendali a rischio di reato**

Tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto.

L’output di fase è costituito dalla mappatura delle aree e dei processi aziendali a rischio di reato.

▪ **Analisi dei rischi potenziali**

Tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate nella fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda. A questo proposito, è necessario ribadire l’assoluta importanza che in ogni processo valutativo del rischio vi sia puntuale considerazione delle ipotesi di concorso nel reato.

L’output di fase è costituito da una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.

▪ **Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi**

Tale processo è rivolto ad una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e, ove necessario, al suo adeguamento, ovvero, alla sua costruzione quando la Società ne sia sprovvista. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello accettabile”. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire”*.

L’output di fase è costituito dalla descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché dei piani d’azione eventualmente necessari.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo definito nelle Linee Guida Confindustria sono:

- codice di comportamento o Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- sistemi di controllo integrato.



Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- “ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”;
- “nessuno può gestire in autonomia un intero processo” (Applicazione della separazione delle funzioni);
- “i controlli devono essere documentati”.

▪ **Codice Etico**

Si rimanda al successivo capitolo 5 per i dettagli di tale documento.

▪ **Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

Un punto qualificante ed elemento essenziale nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello. Infatti, per valersi dell’efficacia esimente del Modello, la Società deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato dai soggetti in posizione apicale, da soggetti sottoposti alla direzione e coordinamento di questi ultimi e dai soggetti terzi.

▪ **L’Organismo di Vigilanza (OdV)**

L’Individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello ed a curarne l’aggiornamento rappresenta un presupposto per l’esonero della responsabilità dell’Ente. L’OdV deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

▪ **Obbligo di informativa nei confronti dell’OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.**

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA ENPAM RE

2.1. Le attività di Enpam Real Estate S.r.l

Enpam Real Estate S.r.l. (di seguito anche “Enpam Re” o “la società”) è una società a responsabilità limitata con unico socio, il cui capitale sociale è interamente di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici).

La Società, pertanto, è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Fondazione E.N.P.A.M., ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile. La Società, che ha sede in Roma e svolge attività di gestione alberghiera, ha ad oggetto, l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione di terreni ed immobili nonché di diritti reali sugli stessi, sia ad uso abitativo e residenziale che ad uso commerciale, direzionale ed alberghiero, la costruzione di qualsiasi tipo d’immobile, l’esecuzione di opere di ristrutturazione, la bonifica, l’ammmodernamento, la manutenzione di immobili, lavori edili in genere, nonché la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture e/o esercizi commerciali di ogni tipo.



La società opera nelle seguenti linee di attività:

- Linea di gestione alberghiera diretta
- Gestione dell’immobile di proprietà
- Gestione Patrimonio Conto Terzi (linea di attività meramente residuale, costituita da una serie di servizi erogati a favore del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.)

2.2. Motivazioni nell’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Enpam Re ha ritenuto opportuno, in ottica di assoluta garanzia di legalità, trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, di procedere all’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, è stata assunta, infatti, nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti del personale della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Socio Unico, Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e coerenti con gli obiettivi aziendali definiti dal Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M., tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.3. Destinatari del Modello organizzativo

Il presente Modello si applica a tutti coloro che operano in nome e per conto di Enpam Re e, in particolare, qualora si trovino a svolgere le attività identificate come potenzialmente a rischio di reato.

Le disposizioni contenute nel Modello si applicano dunque all’ Amministratore Unico, al Sindaco Unico, al personale in distacco da Fondazione E.N.P.A.M. e ai collaboratori.

Il rispetto del Modello è altresì richiesto mediante la previsione di clausole contrattuali ad hoc che obblighino i collaboratori esterni, i consulenti ed i partners commerciali a qualunque titolo, al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli del Modello specificatamente inerenti l’attività svolta, pena – in difetto – la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo, fatte salve le eventuali azioni risarcitorie.

2.4. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da Enpam Re si basa su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- a) individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività aziendale (vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati);
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:



- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo di Enpam Re;
 - un sistema di deleghe e procure che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- c) identificano una struttura organizzativa coerente con gli obiettivi aziendali, in grado di guidare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- d) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- e) attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance* definito dalla Società;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Enpam Re nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell’Ente;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse di Enpam Re, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale e l’eventuale richiesta di risarcimento danni;
- ribadire che Enpam Re non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Enpam Re stessa intende attenersi.

2.5. Metodologia seguita nella redazione del Modello organizzativo di Enpam Re

Enpam Re ha avviato il progetto di analisi e verifica del proprio sistema organizzativo finalizzato alla predisposizione del Modello in conformità alle indicazioni di cui al D.lgs. 231/01.

Il Progetto si è articolato nelle fasi di seguito sinteticamente indicate:

Fasi	Attività
1	<u>Analisi preliminare della documentazione aziendale</u> Analisi della struttura organizzativa e delle attività gestite da Enpam Re, tenendo conto anche della principale documentazione di base (normativa di riferimento, statuto e atto costitutivo, visura



	camerale aggiornata, organigramma aggiornato, deleghe e procure, format contrattuali utilizzati, procedure interne, processi interni e esterni.
2	<p>Mappatura delle aree a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti</p> <p>Mappatura delle aree a rischio di commissione di reato 231, ovvero di tutte quelle attività e processi aziendali che potrebbero potenzialmente generare la commissione degli illeciti previsti dalla norma.</p> <p>La mappatura è stata realizzata attraverso un ciclo di incontri con i Referenti Aziendali.</p> <p>Le analisi svolte in riferimento a tale fase sono state formalizzate in apposito documento.</p> <p>La mappatura è stata inoltre integrata attraverso l'individuazione per ciascuna area a rischio delle potenziali modalità attuative degli illeciti.</p>
3	<p>Valutazione del sistema di controllo</p> <p>Tutte le attività identificate come potenzialmente a rischio di reato 231 sono state oggetto di analisi al fine di valutare la presenza di opportuni controlli di processo in grado di mitigare i rischi rilevati.</p> <p>Le analisi svolte in riferimento a tale fase sono state formalizzate in apposito documento.</p>
4	<p>Gap Analysis</p> <p>Analisi comparativa tra i controlli esistenti a presidio delle attività a rischio di reato e i relativi elementi di controllo da implementare.</p> <p>Le analisi svolte in riferimento a tale fase sono state formalizzate in apposito documento.</p>
5	<p>Formalizzazione del Modello di organizzazione gestione e controllo</p> <p>Definizione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, adattato alla realtà aziendale e coerente con le Linee guida predisposte da Confindustria.</p>
6	<p>Approvazione del Modello</p> <p>Il Modello è stato approvato dall'Organo Amministrativo con delibera del 15/06/2018, aggiornato in data 15/10/2019 e 15/03/2021 e, da ultimo approvato, dall'Amministratore Unico in data 10/04/2025</p>
7	<p>Training e Informazione del Personale</p> <p>Attività di formazione ed informazione ai Destinatari del Modello, intesa ad illustrare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 adottato da Enpam Re</p>

2.6. Gli elementi costitutivi del Modello di Enpam Re

Il Modello è costituito da una **Parte Generale**, da una **Parte Speciale** e da un **Codice Etico**.

La **Parte Generale** del Modello si compone dei seguenti elementi.

- **Capitoli 1 e 2** sono illustrati – al fine di rendere trasparenti gli obiettivi perseguiti dalla Società e la funzione del Modello stesso – i presupposti giuridici e le attività effettuate da Enpam Re per l'elaborazione e l'adozione del Modello, nonché le modalità di gestione delle successive modifiche.
- **Capitolo 3** viene descritta l'organizzazione e il Sistema dei Controlli Interni della Società.
- **Capitolo 4** sono descritte le funzioni e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i flussi informativi che questi deve ricevere dalla Società, ovvero inoltrare al Consiglio di Amministrazione.



- **Capitolo 5** è riportato un richiamo al Codice Etico adottato dalla Società anche al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.
- **Capitolo 6** sono descritti i principi cardini su cui fonda il sistema disciplinare adottato dalla Società al fine di reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello e di quelle previste nel Codice Etico.
- **Capitolo 7** sono descritti i meccanismi implementati da Enpam Re per assicurare la formazione e la diffusione del Modello ai Destinatari.

La Parte Generale è inoltre corredata da documenti che completano e specificano il quadro dell'organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali:

- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare.

La **Parte Speciale**, nelle versioni precedenti era articolata in diverse sezioni, una per ciascuna tipologia di reati prevista nel D.lgs. 231/2001 rilevante per Enpam Re.

Nell'ambito di ciascuna sezione del documento di Parte Speciale, si era provveduto ad indicare:

- le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili”;
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili”;
- i reati astrattamente perpetrabili ed esemplificazioni delle modalità attuative;
- i criteri di controllo e i controlli operativi implementati dalla Società (controlli generali e controlli di processo);
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Nell'attuale versione è stata ridisegnata l'impostazione della Parte Speciale, optando per una impostazione “per processi”; nel dettaglio, nella Parte Speciale vengono individuati:

- i Protocolli Generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i Protocolli Specifici, previsti con riferimento alle singole attività c.d. “sensibili”.

Per ciascun Protocollo Specifico vengono descritte:

- Le fattispecie di reato rilevanti;
- Le Funzioni aziendali coinvolte;
- Le attività sensibili;
- I presidi / controlli adottati per prevenire il rischio della commissione dei reati.

Il **Codice Etico** enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta atti a prevenire la commissione, secondo l'ordinamento italiano, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché la realizzazione di comportamenti in



contrastò con i valori che la Società intende promuovere, anche in considerazione dei valori già espressi dalla Fondazione E.N.P.A.M. nel proprio Codice Etico.

Infine, forma parte integrante del Modello 231 di Enpam Re, anche la seguente documentazione elaborata durante i lavori di predisposizione del Modello:

- **Mappatura delle aree a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti:** documentazione elaborata con il fine di esplicitare i) la mappa delle aree aziendali a rischio; ii) le tipologie di reato astrattamente applicabili nelle aree a rischio; iii) la mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.
- **Gap Analysis e Action Plan:** valutazione del sistema di controlli preventivi esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando se ne riscontri l'assenza.

2.7. Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello, così come le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Enpam Re (come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto).

L'Amministratore Unico delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative e giurisprudenziali;
- risultanze dei controlli (anche dell'Organismo di Vigilanza);
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indulgo, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Amministratore Unico.



3. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

3.1. *Sistema di Governance*

L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico nominato direttamente dal Socio Unico, Fondazione E.N.P.A.M. All'Amministratore Unico sono conferiti tutti i poteri necessari all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, da esercitarsi comunque nel rispetto delle procedure e delle policy di gruppo.

I controlli di legittimità ed il controllo contabile sono affidati ad un Sindaco Unico.

La Società, su base volontaria, ha inoltre affidato a una società di revisione, iscritta all'Albo Speciale, l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

3.2. *Struttura organizzativa interna*

Per lo svolgimento delle proprie attività la Società si avvale di personale del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M “distaccato” presso Enpam Re e di professionisti esterni.

Attualmente il modello di gestione alberghiera prevede l'assegnazione di responsabilità di coordinamento e gestione ad un Consulente al quale sono stati conferiti idonei poteri, supportato dall'organizzazione aziendale. Tutti i servizi operativi sono gestiti integralmente *in outsourcing* da una società opportunamente contrattualizzata. Nessun lavoratore di Enpam RE opera stabilmente presso le strutture alberghiere in gestione.

La “mappatura delle attività” a rischio di reato tiene conto, pertanto, di tutte quelle attività eseguite direttamente dall'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto di servizi, nello specifico i servizi di ricevimento clienti, facchinaggio, di portierato notturno, di gestione della sala e servizio di rifacimento camere.

3.3. *Sistema di deleghe e procure*

All'interno della società è previsto un sistema di deleghe e procure.

L'assegnazione di deleghe avviene sempre in maniera trasparente e l'assegnazione di procure in forma pubblica; il livello di autonomia e di rappresentanza assegnati ai vari titolari sono fissati in maniera coerente con il livello gerarchico dei singoli destinatari e nei limiti di quanto necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni assegnate.

È stata altresì conferita delega in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 al Consulente per la Gestione Diretta Alberghiera per gli ambiti di propria competenza.

3.4. *Procedure operative e informatiche*

Le attività aziendali sono organizzate nelle due seguenti tipologie di processi:



1. Processi di Business: si tratta di quei processi che includono le fondamentali attività operative della Società e che, quindi, rispecchiano l’operare sistematico delle strutture organizzative aziendali.
2. Processi di Supporto: si tratta di quei processi che si sviluppano trasversalmente rispetto ai precedenti fornendo loro supporto specialistico.

Per la gestione dei processi aziendali, Enpam Re ha messo a punto un complesso di procedure, sia operative che informatiche.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia operative che informatiche, definiscono i controlli di primo livello implementati dalle strutture operative al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali.

I principali processi di gestione dell’area amministrativa sono supportati da applicativi informatici e da procedure operative che congiuntamente determinano il *modus operandi* per il personale addetto.

3.5. Individuazione del soggetto preposto alla nomina del difensore in caso di conflitto di interessi del rappresentante legale⁵

Laddove la Società fosse coinvolta in un procedimento penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il Legale Rappresentante fosse indagato o imputato per il reato presupposto, a causa della condizione di incompatibilità in cui verserebbe, non potrebbe procedere alla nomina del difensore della società per il generale e assoluto divieto di rappresentanza sancito dall’art. 39 del D.Lgs. n. 231/2001; la nomina del difensore della Società spetterà in tal caso dal Sindaco Unico / Socio Unico, Fondazione E.N.P.A.M. Della nomina dovrà essere data informativa all’Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento all’Organismo di Vigilanza, l’Amministratore Unico di Enpam Re ha approvato il documento denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”, che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito sono regolamentati i profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

⁵ Su tutte, cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 32110 del 22.03.2023; Cass. Pen. Sez. II, n. 13003 dep. 28.03.2024; Cass. Pen., Sez. Unite, n. 33041 del 28.05.2015 secondo cui “*stante l’incompatibilità del legale rappresentante dell’ente a rappresentare l’ente medesimo nel procedimento a suo carico, sin dalla fase delle indagini preliminari, qualora egli sia contestualmente indagato o imputato per il reato presupposto della responsabilità ascritta alla persona giuridica, come nel caso in esame, anche la semplice nomina del difensore di fiducia della persona giuridica da parte del rappresentante legale in conflitto di interessi deve considerarsi ricompresa nel divieto, di cui al citato art. 39, in quanto realizzata da un soggetto che non è legittimato a rappresentare l’ente*”.



- la composizione dell’OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell’incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell’OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell’incarico dell’OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell’OdV;
- le risorse assegnate all’OdV;
- i flussi informativi dall’OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali e nei confronti dell’OdV;
- le norme etiche che regolamentano l’attività dell’OdV.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, al documento approvato si ritiene opportuno, in questa sede, soffermarsi solo brevemente su alcuni dei profili sopra indicati.

4.1. Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza

Come già in precedenza detto, l’art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

In armonia con le Linee Guida di Confindustria, Enpam Re, attualmente, ha optato per l’adozione di un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica.

L’Organismo cui è stato attribuito tale compito deve godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

Tali requisiti sono fondamentali affinché l’Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. A tal fine deve essere garantita l’indipendenza gerarchica dell’OdV. L’Organismo è inserito come unità di Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile.

- Professionalità

L’OdV è dotato delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l’obiettività di giudizio.

- Continuità d’azione

La presenza dell’Organismo è costante al fine di poter garantire un’efficace e continua applicazione del Modello.

La Società stabilisce le seguenti cause di ineleggibilità e decadenza:

- l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti - cd. “patteggiamento”), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal



Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico o con il Sindaco Unico, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra l'OdV e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Ove l'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la già menzionata situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve revocare il mandato.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di Enpam Re che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da realizzare, ovvero di consulenti esterni attraverso l'utilizzo del budget stanziato dall'Amministratore Unico a favore dell'OdV.

4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni di Enpam Re in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione;
 - follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo, sono affidati all'OdV i seguenti compiti:



- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- condurre ricognizioni dell’attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli *owner* di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l’Organismo viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di Enpam Re. All’Organismo devono essere inoltre segnalate da parte dell’Amministratore Delegato eventuali situazioni dell’attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all’Organismo devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

4.3. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

A completamento di quanto previsto nel documento denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”, approvato dall’Amministratore Unico, l’OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell’ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:



- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV;
- b) i flussi informativi specifici nei confronti dell’OdV;
- c) il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV (ad es., convocazione e decisioni dell’Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

4.4. Flussi informativi generali e segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’articolo 6, comma 2, lett. (d), del Decreto, individua, tra le “*esigenze alle quali deve rispondere*” un modello organizzativo idoneo, l’esplicita previsione da parte di quest’ultimo di “*obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza*” del modello stesso.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attuazione, l’osservanza e l’adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell’attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all’osservanza di tali obblighi di informazione i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Società e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, quanto specificamente prescritto dallo stesso.

Nell’ambito dell’attività di Enpam Re, deve essere portata a conoscenza dell’Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e all’osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.

A tal proposito, devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all’attività di Enpam Re o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e/o previste dal Codice Etico.

Si precisa che gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

È altresì obbligo trasmettere all’Organismo le informative concernenti:



- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei provvedimenti disciplinari e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti archiviati senza irrogazione della sanzione con la relativa motivazione;
- i report periodici in merito ad incidenti ed infortuni, comprensivi delle azioni preventive e/o correttive approvate e relative tempistiche di esecuzione, risultanti dalle indagini condotte;
- risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza propone all'Amministratore Unico eventuali modifiche della lista sopra indicata.

4.5. Le segnalazioni (cd. "Whistleblowing") ai sensi del D.Lgs. 24/2023

La Società intende conformarsi alla nuova disciplina del Whistleblowing di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc).

Le disposizioni del Decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interesse di carattere personale legate ad un interesse della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.



In particolare, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno in quanto la Società non ha raggiunto la media di 50 lavoratori e ha adottato un Modello Organizzativo 231.

È stato individuato quale gestore delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza.

Il canale interno prescelto dalla società per ricevere le segnalazioni è lo strumento di compliance aziendale costituito da una piattaforma informatica, conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 raggiungibile al seguente indirizzo

<https://enpamre.sibilus.io/>

La piattaforma prevede diverse modalità di ricezione della segnalazione:

- a) forma scritta mediante compilazione di un apposito formulario ivi reso disponibile;
- b) forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale con registrazione e trascrizione, previo consenso del segnalante. La trascrizione sarà fornita al segnalante non appena completata la registrazione, e questi potrà verificarla, rettificarla o confermarla, provvedendo poi a sottoscriverla.
- c) su richiesta del segnalante, sarà garantito un incontro diretto con l'OdV; dell'incontro sarà redatto verbale, previo consenso del segnalante; a quest'ultimo sarà sottoposto il verbale per consentirgli di verificare, rettificare o confermarne il contenuto, apponendovi la propria sottoscrizione, che verrà poi caricato sulla Piattaforma.

La Società garantisce i segnalanti e le altre persone coinvolte, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nei casi in cui le segnalazioni vengono effettuate con dolo o colpa grave le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertano essere i Responsabili degli illeciti segnalati.



4.6. Reporting dell’OdV nei confronti dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico

L’Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale, o su esplicita richiesta, riferisce per iscritto all’Amministratore Unico: (i) all’adeguatezza ed all’attuazione del Modello; (ii) all’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, in ordine all’osservanza del Modello stesso.

Almeno una volta all’anno l’OdV incontra il Sindaco Unico.

L’Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dall’Amministratore Unico o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Segnatamente, in sede di approvazione della relazione annuale, l’OdV riferisce all’Amministratore Unico e Sindaco Unico in merito allo stato di attuazione del Modello con particolare riferimento agli esiti dell’attività di vigilanza espletata e agli opportuni interventi per la sua implementazione.

5. MODELLO E CODICE ETICO

Come disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l’adozione di un Codice Etico rilevante ai fini di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico è uno strumento adottato in via autonoma da Enpam Re come enunciazione dei principi di “*deontologia professionale*” che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

Nei successivi paragrafi del presente Capitolo sono sintetizzati i contenuti del Codice Etico adottato da E.N.P.A.M. Re, fermo restando che per i relativi completi principi si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello 231.

5.1. Finalità, destinatari e struttura del Codice Etico

Il Codice Etico di Enpam Re rappresenta il primo pilastro del sistema di controllo interno della Società, enunciando i principi etici generali e le regole di condotta cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento, che ne è parte.

Il Codice Etico è composto da quattro sezioni.



Nella prima sezione sono elencati i principi etici generali, nella seconda sezione sono elencate le regole di comportamento nei rapporti con i terzi, nella terza sezione sono elencate le regole di comportamento nei rapporti interni, nella quarta sezione sono definite le attività di controllo sull’attuazione del Codice Etico.

5.2. I principi etici generali che regolano l’attività della Società

Nel Codice Etico sono individuati i principi etici generali che regolano l’attività di Enpam Re.

La Società ha infatti avvertito l’esigenza di addivenire ad una esaustiva e chiara formalizzazione dei principi cui riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Enpam Re riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- centralità dello Statuto e del disegno dei compiti e delle responsabilità degli Amministratori;
- integrità della persona e valorizzazione delle risorse umane;
- legalità;
- riservatezza;
- onestà e correttezza;
- responsabilità verso la Fondazione E.N.P.A.M., i clienti la collettività e l’ambiente;
- trasparenza;
- assenza di conflitti di interesse;
- qualità;
- correttezza e imparzialità;
- tutela di salute, sicurezza e ambiente;
- protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- anticorruzione e antiriciclaggio;
- tutela del patrimonio aziendale;
- attenta gestione delle risorse finanziarie, formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali;
- ripudio del terrorismo e dell’eversione dell’ordine democratico;
- ripudio delle organizzazioni criminali;
- corretto utilizzo del sistema informatico e tutela del diritto d’autore;
- contrasto al razzismo e alla xenofobia
- principi in materia di reati tributari.



5.3. I principi di condotta che regolano l'attività della Società nei rapporti con i terzi e nei rapporti interni

Nel Codice Etico sono individuati i principi di condotta specifici da attuare nei rapporti con soggetti interni e con soggetti esterni alla Società.

I principi di condotta cui conformarsi nelle relazioni con i terzi devono essere attuati nei confronti dei seguenti soggetti:

- Fondazione E.N.P.A.M.;
- clienti;
- fornitori;
- Pubblica Amministrazione;
- Autorità e Istituzioni;
- altri interlocutori.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ENPAM RE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e), e 7, comma 4, lett. (b), del Decreto, l'efficace attuazione del Modello nel suo complesso richiede che la società adotti un sistema disciplinare idoneo a reprimere il mancato rispetto delle regole contenute nel Modello e di quelle previste nel Codice Etico.

Enpam Re ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e/o prescrizioni indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto e successive integrazioni.

Per ogni infrazione ai precetti ed alle disposizioni del Modello troveranno applicazione sanzioni disciplinari tipiche, proporzionate e adeguate alla gravità delle mancanze, da individuare in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- conseguenze e potenzialità di danno per Enpam Re e per le persone fisiche;



- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti, tra cui la recidiva;
- eventuale concorso di più soggetti.

6.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di Enpam Re, fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al relativo documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

In ossequio alle disposizioni del Decreto, Enpam Re si è dotata di un Sistema Disciplinare che, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale e ai dipendenti, nonché a essere pubblicato sulla intranet aziendale, è affisso in luogo accessibile a tutti affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Il Sistema Disciplinare di Enpam Re consta delle seguenti Sezioni:

Sezione A: sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soggetti Apicali;
- b) Dipendenti;
- c) Soggetti Terzi (consulenti, fornitori, collaboratori, ...).

Sezione B: sono indicate le possibili violazioni, suddivise in quattro differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità, nel rispetto delle sanzioni disciplinari applicabili sulla base del Contratto Collettivo di riferimento.

In particolare, per il documento di Parte Speciale (eccetto la Sezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nella Sezione A della Parte Speciale relativa ai reati contro la P.A., e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nel documento di Parte Speciale (eccetto la Sezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto 231;



- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anch'esse ordinate secondo un ordine crescente di gravità:

- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Il sistema disciplinare prevede altresì garanzie inerenti al sistema di segnalazione - whistleblowing – ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Sezione C: sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale (es. diffida, penale, risoluzione) sulla base di specifica clausola inserita nell'accordo o nella lettera di incarico, come meglio dettagliato nel Sistema Disciplinare a cui si rinvia.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- d) conseguenze e potenzialità di danno per Enpam Re e per le persone fisiche;
- e) ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti, tra cui la recidiva;



f) eventuale concorso di più soggetti.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Sezione D: è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1. Formazione del personale

Enpam Re promuove la conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti tra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla loro attuazione.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

7.2. Informativa a soggetti terzi

Enpam Re promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i soggetti terzi con i quali potrebbe venire in contatto nell'espletamento della propria attività (ad es. clienti, fornitori, società di intermediazione mobiliare, consulenti, collaboratori a vario titolo, ecc.).

A questi verranno pertanto sottoposte apposite clausole contrattuali che richiamano il Modello 231 e il Codice Etico.

7.3. Diffusione del Modello

Enpam Re promuove la più ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (incluso l'Amministratore Unico ed il Sindaco) e al personale della Società, mediante pubblicazione sulla rete aziendale, con relativa comunicazione a mezzo e-mail



dell'avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti interessati. Inoltre, la presente Parte Generale e il Codice Etico, sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

Delle procedure di comunicazione del Modello viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dall'Amministratore Unico ed implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione e formazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.



ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO



ALLEGATO 1: REATI PRESUPPOSTO

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.⁶

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale

⁶ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.



#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
14	25-Octies. 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
15	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-Undecies	Reati Ambientali
18	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
20	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21	25-Quinquesdecies	Reati Tributari
22	25-Sexiesdecies	Contrabbando
23	25-Septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
24	25-Duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25	Legge 16 marzo 2006 n. 146, art. 10	Reati transnazionali

Di seguito, si riporta il dettaglio dei reati inclusi nei suddetti articoli del Decreto.



Art. 24 Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture⁷

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)⁸;*
- *turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)⁹;*
- *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.)¹⁰.*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)¹¹;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)¹²;*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)¹³;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)¹⁴;*

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)¹⁵;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)¹⁶;*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)¹⁷;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)¹⁸;*
- *estorsione (cd informatica) (Art. 629 terzo comma c.p.)¹⁹;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)²⁰;*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)²¹;*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)²²;*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a*

⁷ Come da ultimo novellato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 nonché da ultimo dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

⁸ Così come novellato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, nonché da ultimo dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022 .

⁹ Introdotto dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

¹⁰ Introdotto dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023.

¹¹ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36 modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024.

¹² Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022.

¹³ da ultimo modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022.

¹⁴ Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022.

¹⁵ Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024.

¹⁶ Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

¹⁷ Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

¹⁸ Come novellato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 e da ultimo modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024.

¹⁹ Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁰ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²¹ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²² Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024



- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 635-quater.1)²³;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)²⁴;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)²⁵;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)²⁶.

Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)²⁷;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.)²⁸;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²⁹;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)³⁰;

²³ Introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁴ Modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

²⁵ Così come modificato dalla legge 21.5.2019, n. 43

²⁶ Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

²⁷ Introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024

²⁸ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁹ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

³⁰ Da ultimo modificato dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica.



- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)³¹.*

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

Art. 25-ter, Reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625, comma 2, c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*

³¹ Da ultimo modificato dalla Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica.



- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)³²;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)³³*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.);*
- *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d. lgs. 19/2023)³⁴.*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *circostanza aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 – quinquies. 1);*
- *sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies. 2);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);*
- *cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (aart. 307 c.p.);*
- *impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.1);*
- *danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2);*
- *sanzioni (L. n. 422/1989, art.3);*
- *pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art.5);*
- *convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2).*

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

³² Come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione” e dall’art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

³³ Abrogato ultimo comma dall’art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

³⁴ Articolo introdotto dal D.Lgs.2 marzo 2023 n. 19



- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)³⁵;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)³⁶;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

Art.25-sexies, Abusi di mercato

- *abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998³⁷);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)³⁸ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)³⁹, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁴⁰, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁴¹ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴² e, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁴³.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- *indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);*
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *frode informatica (nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art 640 ter)⁴⁴*
- *trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)⁴⁵.*

³⁵ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁶ Inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

³⁷ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁸ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

³⁹ Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁴⁰ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴² Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴³ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁴ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁴⁵ Introdotto dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del D.L. 105/2023 e modificato da ultimo dal D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024



Art.25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 1711° comma a bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁴⁶:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260⁴⁷ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*
- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;*
- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁴⁸e art art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998:

⁴⁶ Come da ultimo novellato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁴⁷ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

⁴⁸ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.



- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167/ 2017 che richiama l'art. 3, comma 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁴⁹):

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).*

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive";
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa".

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari⁵⁰.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati

che rilevano ai fini 231 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione Europea o da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000 di euro:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁵¹;

⁴⁹ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 21/2018 "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge citata".

⁵⁰ Le fattispecie di reato di Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10-quarter D. Lgs 74/2000) sono configurabili qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁵¹ Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁵²;
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁵³.

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando:

Reati previsti dal D.Lgs. 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione:

- Art. 78. *Contrabbando per omessa dichiarazione*
 - Art. 79. *Contrabbando per dichiarazione infedele*
 - Art. 80. *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine*
 - Art. 81. *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti*
 - Art. 82. *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
 - Art. 83. *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di usi particolare e di perfezionamento*
 - Art. 84. *Contrabbando di tabacchi lavorati*
 - Art. 85. *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati*
 - Art. 86. *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*
 - Art. 87. *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato*
 - Art. 88. *Circostanze aggravanti del contrabbando*
 - Art. 89. *Recidiva nel contrabbando*
 - Art. 90. *Contrabbando abituale*
 - Art. 91. *Contrabbando professionale*
 - Art. 92. *Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale*
 - Art. 93. *Delle misure di sicurezza personali non detentive. Liberta' vigilata*
 - Art. 94. *Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*
- Art. 95. *Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando*

Reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 - Testo Unico delle Accise

- Art. 40 - *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici*
- Art. 40 bis - *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati*
- Art. 40 ter - *Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi*
- Art. 40 quater - *Circostanze attenuanti*
- Art. 40 quinques - *Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita*
- Art. 40 sexies - *Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati*
- Art. 41 *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*
- Art. 42 *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*
- Art. 43 - *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche*
- [Art. 44 – Confisca]
- Art. 45 *Circostanze aggravanti*
- Art. 46 *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni*

⁵² Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵³ Introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁵⁴.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

Art. 25-duodecives Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁵⁵.

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).*

Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transnazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati– presupposto commessi all'Ester, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrono le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

⁵⁴ Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁵⁵ Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

